

ALLEGATO N CORRELAZIONE AREE A RISCHIO-PROCEDURE, APPLICAZIONE DEL MODELLO CON
RIGUARDO AL CONTRABBANDO

1. La tipologia del reato previsto dall. art. 25 sexiesdecies del decreto Legislativo 231/01

La presente parte speciale si riferisce al contrabbando. Ai sensi dell'art. 25- sexiesdecies del Decreto legislativo 231/01, costituisce presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti la commissione dei reati previsti dal DPR 23 gennaio 1973 n. 243 (TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DOGANALE).

Si riporta, di seguito, una breve descrizione dei reati contemplati nell'art. 25 – sexiesdecies del Decreto.

Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282, D.P.R. 43/73)

Tale fattispecie risulta integrata a prescindere dal luogo in cui le merci occultate vengono materialmente rinvenute dalla polizia giudiziaria e, di conseguenza, l'addebito potrebbe essere rivolto a carico di colui che, al di fuori delle zone doganali o delle zone di vigilanza doganale, venga trovato con merci occultate e sottratte alla visita doganale.

La fattispecie può dirsi integrata quando le merci presenti all'interno degli spazi doganali siano già state dichiarate, seppure solamente in via sommaria, ai fini dell'espletamento delle formalità di immissione in libera pratica ma che, tuttavia, non sono state ancora assoggettate al regime del deposito doganale in quanto, in tale caso, troverebbe

PARTE SPECIALE N - MAPPA RISCHI:
CONTRABBANDO

applicazione la disposizione di cui all'art. 288 T.U.L.D (Testo Unico della Legge Doganale).

Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283, D.P.R. 43/73)

Il reato in esame si consuma nel momento in cui il capitano dell'imbarcazione pone in essere le condotte elencate nella norma appena riportata, o comunque viola i diritti di confine enunziati. Si tratta di un reato proprio, in quanto lo stesso risulta integrato solamente qualora venga commesso dal soggetto che rivesta una particolare qualifica o posizione. Ed invero, l'art. 102 T.U.L.D., richiamato espressamente dall'articolo in commento, stabilisce l'obbligo in capo ai capitani delle imbarcazioni naviganti negli specchi lacustri sopra indicati di fare scortare le merci estere dai prescritti documenti di transito o di importazione e di presentarle immediatamente alla più vicina dogana nazionale (eccettuati i casi in cui si tratti di navi con ufficio doganale a bordo).

Nella fattispecie in esame è sufficiente, per il completamento della condotta, un comportamento idoneo a rendere agevole lo sbarco o l'imbarco di merci.

Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284, D.P.R. 43/73)

Questa ipotesi delittuosa ha in comune con la precedente l'elemento oggettivo e l'elemento soggettivo, distinguendosi sia per la maggiore specificità nell'analisi dei comportamenti sanzionati, sia per il riferimento alla movimentazione delle merci per via mare, anziché a quella per via lacuale.

La fattispecie in questione costituisce un esempio di reato proprio, poiché l'unico soggetto in grado di compiere l'ipotesi delittuosa ivi descritta è il comandante della nave;

PARTE SPECIALE N - MAPPA RISCHI:
CONTRABBANDO

diversamente, il secondo comma dell'art. 284 D.P.R. n. 43/73 prevede una casistica costituente reato comune, punendo con la stessa pena di cui al primo comma chiunque nasconda sulla nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285, D.P.R. 43/73)

La medesima sanzione penale pecuniaria di cui sopra è comminabile anche nei confronti del comandante dell'aeromobile che, trasportando merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto di carico nei casi in cui la legge lo richiede, commette la fattispecie di reato in commento.

Alla stregua di ciò che è previsto per la navigazione marittima, l'art. 115 T.U.L.D. dispone che i comandanti degli aeromobili provenienti dall'estero e destinati ad un aeroporto nazionale debbano essere muniti di un manifesto di carico conforme ai requisiti di cui al successivo art. 116 T.U.L.D., sin dal momento del passaggio del confine aereo dello Stato.

Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286, D.P.R. 43/73)

La disposizione de qua prevede la pena multa di importo compreso fra due e dieci volte i diritti di confine dovuti a carico di chiunque costituisce, nei territori extra doganali di cui all'art. 2 T.U.L.D., depositi di merci estere soggette a diritti di confine.

I depositi di cui trattasi devono essere non previamente autorizzati, ovvero devono essere di un volume superiore rispetto a quelli oggetto di autorizzazione.

PARTE SPECIALE N - MAPPA RISCHI:
CONTRABBANDO

Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287, D.P.R. 43/73)

La norma in esame sanziona con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque da', in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140.

Si tratta di merci che, pur assoggettate ad una determinata imposizione daziaria, beneficiano di particolari agevolazioni – consistenti appunto nella riduzione del dazio – allorché, previa autorizzazione della dogana vengano importate per essere impiegate nell'ambito di determinati processi lavorativi, ossia i c.d. "utilizzi particolari" previsti dal legislatore.

Contrabbando nei depositi doganali (art. 288, D.P.R. 43/73)

Questa tipologia di reato proprio – punito con la pena della multa di importo compreso fra due e dieci volte i diritti di confine dovuti e non versati – può essere commessa dal concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata il quale vi detenga merci estere: in assenza della dichiarazione di introduzione di cui all'art. 150 T.U.L.D., ossia senza che sia stata previamente presentata ed accettata una dichiarazione IM/7, ovvero comunque non risultanti assunte in carico dalle proprie scritture contabili.

Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289, D.P.R. 43/73)

Il presente articolo punisce il soggetto che introduce nel territorio dello Stato merci estere in sostituzione di merci comunitarie o comunque ammesse in libera pratica spedite in

PARTE SPECIALE N - MAPPA RISCHI:
CONTRABBANDO

cabotaggio o in circolazione. La sanzione prevista per questa fattispecie è la pena pecuniaria della multa di importo compreso fra due e dieci volte i diritti di confine dovuti e non versati.

Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti) (art. 290, D.P.R. 43/73)

A differenza del caso precedente, il reato de quo non è integrato dal semplice fatto dell'uscita delle merci dal territorio doganale senza la previa presentazione della dichiarazione EX/1 o dall'esportazione di un quantitativo superiore rispetto a quello dichiarato ed in ragione del quale vengono determinate le restituzioni: in tali casi, infatti, è di tutta evidenza come non si realizzi alcuna sottrazione al pagamento dei diritti di confine né, tantomeno, un ingiusto arricchimento mediante l'indebita restituzione di diritti non dovuti.

È necessario, quindi, che l'esportazione sia accompagnata dall'assolvimento delle relative formalità e che, in tale ambito, venga espressamente richiesta la restituzione daziaria.

Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291, D.P.R. 43/73)

Il legislatore ha richiesto la configurazione di comportamenti dotati di artificiosità e fraudolenza, che possono essere riscontrati in tutti i casi in cui il trattamento, la manipolazione o la condotta tenuta del reo non sia economicamente o comunque non giuridicamente giustificabile ma si dimostri, al contrario, come unicamente finalizzato all'evasione dei diritti di confine.

PARTE SPECIALE N - MAPPA RISCHI:
CONTRABBANDO

In caso di temporanea importazione per perfezionamento attivo (con successiva esportazione dei prodotti compensatori), l'elemento di cui si tratta può essere riscontrato nell'effettuazione di trattamenti o manipolazioni diverse rispetto a quelle autorizzate da parte della dogana o, in caso di autorizzazione implicita, a quelle dichiarate all'atto dell'importazione temporanea ai sensi della normativa di settore.

Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis, D.P.R. 43/73)

La fattispecie in esame punisce chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali con la multa di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e con la reclusione da due a cinque anni. Se, invece, il quantitativo di tabacco lavorato estero è fino a dieci chilogrammi convenzionali, la multa è di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto e, in ogni caso, non inferiore a euro 516.

Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter, D.P.R. 43/73)

Altri casi di contrabbando (art. 292, D.P.R. 43/73)

La fattispecie in esame sanziona chiunque, anche fuori dai casi previsti dalle disposizioni precedenti, sottrae le merci al pagamento dei diritti di confine dovuti con la non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi.

Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 D.P.R. n. 43/1973)

Il comportamento integrante la circostanza di cui alla lettera a) del suddetto articolo (quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata), consiste nella scoperta del colpevole a mano armata, nell'ambito del sotto indicato arco temporale.

Preme sottolineare come, non essendo ulteriormente specificato il concetto di "mano armata", l'aggravante è integrata in tutti i casi in cui il reo sia trovato in possesso di un qualunque oggetto qualificabile come arma (da guerra, comune da sparo o, al limite, anche impropria).

La *ratio* mira a colpire più duramente coloro i quali, anche non facendo uso della *vis bellica*, si siano comunque precostituiti la possibilità di farvi ricorso.

In merito alla presenza contemporanea di almeno tre persone concorrenti del reato di contrabbando – di cui alla lettera b) del presente articolo – il legislatore stabilisce che la suddetta presenza non deve essere meramente casuale, atteso che è espressamente richiesto che i concorrenti siano riuniti fra loro per il conseguimento dello specifico scopo. Pertanto, l'aggravante non potrà dirsi integrata tutte le volte in cui la contemporanea presenza nello stesso luogo dei concorrenti sia meramente accidentale.

L'aggravante di cui alla lettera c) dell'articolo in oggetto è integrata allorché l'autore del reato presenti una dichiarazione doganale mendace o, ancora, produca a corredo di questa documenti materialmente o ideologicamente falsi.

Nel caso in cui il dichiarante sia un "viaggiatore", stante quanto previsto dagli artt. 233 e 234 della normativa doganale, la dichiarazione resa di non portare con sé merci in

PARTE SPECIALE N - MAPPA RISCHI:
CONTRABBANDO

quantitativi superiori alla franchigia doganale riconosciuta dalle vigenti disposizioni (o altro comportamento idoneo ex art. 233, comma 1, D.A.C.) è equiparata ad una dichiarazione doganale e, pertanto, nel caso in cui venga riscontrata non veritiera, soggiace alla disciplina dell'aggravante *de qua*.

1.2 Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 25-sexiesdecies del Decreto Legislativo 231/01

In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

2. Aree a rischio

AREA	ATTIVITA'	FUNZIONI A RISCHIO
ACQUISTI	ACQUISTI/FORNITORI	<ul style="list-style-type: none"> - Approvvigionamento di materiali, strumenti e macchinari; - Redazione e tenuta elenco fornitori qualificati; - Rapporti con fornitori; - Controlli ingresso e

PARTE SPECIALE N - MAPPA RISCHI:
CONTRABBANDO

		uscita ed identificazione dei materiali gestione magazzino.
COMMERCIALE	OPERAZIONI DI CONTROLLO	<ul style="list-style-type: none"> - Scelta dei fornitori; - Definizione di adeguate misure di controllo della qualità delle materie prime; - Verifica dei prodotti e dei servizi acquistati; - Controllo sulla qualità e professionalità dei fornitori.
	GESTIONE AFFARI LEGALI E SOCIETARI	<ul style="list-style-type: none"> - Tenuta di cassa - Contabilità - Incassi e tenuta cassa

3. Destinatari della Parte Speciale “N” – principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree di attività a rischio

La Parte Speciale “N” si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti (“esponenti aziendali”), operanti, anche di fatto, nelle aree di attività a rischio; nonché da collaboratori esterni e partner, come già definiti nella Parte Generale (qui di seguito, tutti definiti i “destinatari”).

Al fine di prevenire l'attuazione dei comportamenti vietati, gli esponenti aziendali, in via diretta, e i consulenti e i partners, tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, dovranno:

- Tenere una anagrafica degli spedizionieri e dei fornitori, costantemente aggiornata e dettagliata;
- Tenere una anagrafica dei contratti con spedizionieri e fornitori, costantemente aggiornata;
- Eseguire puntuali verifiche su spedizionieri e fornitori, con particolare riguardo a serietà ed affidabilità;
- Eseguire puntuali verifiche sull'ammontare dei dazi doganali e dei diritti di confine presentati dagli spedizionieri;
- Eseguire puntuali verifiche circa l'effettivo svolgimento delle prestazioni eseguite dagli spedizionieri;

PARTE SPECIALE N - MAPPA RISCHI:
CONTRABBANDO

- Eseguire puntuali verifiche circa la correttezza delle fatture ricevute dai fornitori rispetto alla merce acquistata e/o ai servizi ricevuti, nonché rispetto alle condizioni contrattuali di riferimento;
- Verificare preliminarmente la sottoposizione delle merci importate ai diritti di confine;
- Verificare preliminarmente la normativa doganale del Paese con cui si intrattiene il rapporto commerciale;
- Creare un apposito archivio societario in cui conservare i documenti di importazione, vale a dire il DAU (documento Amministrativo Unico) o “bolla doganale”, la fattura del fornitore extra-UE e la fattura dello spedizioniere doganale per i servizi resi;
- Conservare l'esemplare n. 8 del DAU quietanzato, che di volta in volta dovrà essere numerato progressivamente ed annotato nel registro degli acquisti al fine della detrazione dell'IVA (fatta eccezione per i casi di indetraibilità);
- Conservare la documentazione atta a comprovare la detraibilità o meno dell'IVA che, a seconda dei casi, può assumere la forma di fattura di acquisto, bolletta doganale, fattura di acquisto intracomunitario o di autofattura.
- Tenere una anagrafica dei fornitori, costantemente aggiornata e dettagliata;
- Tenere una anagrafica dei contratti con i fornitori, costantemente aggiornata;
- Verificare in maniera puntuale la regolarità delle operazioni effettuate con i fornitori;
- Definire in modo dettagliato le procedure di “pricing”, con particolare riguardo alle procedure coinvolgenti Società controllate o partecipate;
- Calcolare le imposte, ove dovute;
- Regolamentare il versamento delle imposte, ove dovute;

PARTE SPECIALE N - MAPPA RISCHI:
CONTRABBANDO

- Individuare il soggetto deputato all'attività di versamento delle imposte, ove dovute;
- Verificare in modo puntuale la correttezza di ogni operazione di trasporto delle merci;
- Individuare e verificare preventivamente le società deputate allo svolgimento delle operazioni di trasporto;
- Confrontarsi costantemente con professionisti esperti nel settore;
- Confrontarsi preventivamente con il vettore deputato alla materiale importazione delle merci;
- Descrivere in maniera puntuale e scrupolosa la natura della merce importata;
- Calcolare in maniera puntuale il dazio o il diritto di confine, di volta in volta determinato sulla base della natura della merce, il valore riportato sulla fattura del fornitore e il costo del trasporto e/o dei servizi accessori contrattualmente previsti;
- Verificare in maniera puntuale la non applicabilità dell'IVA all'importazione: stante lo status di esportatore abituale di cui gode la Società e la conseguente possibilità di acquistare senza l'applicazione dell'IVA sulle merci importate nei limiti di un plafond annuale, occorre cioè costantemente verificare il mancato superamento del plafond e la formalizzazione dell'esenzione in parola nella relativa dichiarazione fiscale ai fini IVA.